Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° ROMA - Giovedì, 26 gennaio 1933 - ANNO XI **Numero 21**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disguidati, verranno ri spediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 maggio 1929-VII, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 marzo 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Perna Luigi fu Calcedonio.

(197)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1830.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle « *prescrizioni* » annesse al decreto:

Nella parte I - I. *Definizioni.* Alla parola: « Definizioni » è sostituita la parola: « Classificazioni ».

Nel n. 1 alla lettera *a*) sono soppresse le parole: « del prodotto di cottura » e alla lettera *b*) è sostituito il seguente testo: « Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la cottura di una mescolanza intima di allumina (almeno 35 per cento in peso) di silice, d'ossido di ferro, di calce o di carbonato di calcio e successiva macinazione ».

Nella parte I - II. ***Metodi di prova.*** All'ultimo capoverso del n. 3 è sostituito il seguente: « Il grado di finezza di macinazione si esprime con il peso del residuo sul relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo dell'agglomerante impiegato nella prova ».

Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole: « mola rotante di compressione » sono sostituite le altre: « mola rotante di rimescolamento ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera *a*); innanzi alle parole del secondo sottotitolo « Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera *b*); le parole: « Prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera *c*); all'ultimo capoverso poi è premesso come sottotitolo con la lettera *d*) il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1831.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1832.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1883.

Modificazione alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, è sostituito dal seguente:

« Nei cinque anni successivi alla pubblicazione del presente decreto verranno anche ammessi agli esami stessi, a prescindere dal possesso dei titoli suindicati, i funzionari che abbiano prestato servizio, almeno per cinque anni, presso gli uffici statistici degli Enti statali, parastatali e autarchici ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1834.

Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova pel mutuo del locale Ente autonomo Magazzini generali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova è autorizzato a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consigliari a garanzia della fidejussione concessa, fino alla concorrenza di lire 3 milioni e mezzo, sul mutuo che sarà contratto dall'Ente autonomo Magazzini generali di Padova con Istituti speciali di credito agrario.

Tali delegazioni avranno gli stessi privilegi e garanzie stabiliti dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 885, e dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2047, per le delegazioni sulla sovraimposta fondiaria a favore delle Casse di risparmio ordinarie per mutui concessi a Comuni e Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 1835.

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvato con il R. decreto 23 aprile 1931, n. 477;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Bologna, approvato con il R. decreto 23 aprile 1931, n. 477, è modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 6, 7, 16 e 18.

In conseguenza della soppressione dei predetti articoli e dell'aggiunta che sarà disposta è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

I primi tre articoli sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Art. 1. — Il Regio istituto superiore agrario di Bologna ha per fine fondamentale di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio dell'agricoltura e per l'insegnamento professionale agronomico, e di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche sperimentali nel campo delle scienze agrarie. Esso conferisce, dopo un quadriennio di corso, la laurea in scienze agrarie.

L'Istituto si propone altresì:

di fornire insegnamenti agronomici complementari a coloro che, essendosi dedicati ad altri studi — particolarmente alle scienze naturali o all'ingegneria — vogliono interessarsi anche alla scienza od alla pratica dell'agricoltura;

di dare agli agricoltori suggerimenti scientifici e tecnici per la conduzione delle aziende rurali ».

« Art. 2. — Sono annessi all'Istituto:

a) l'azienda agraria presso la quale hanno sede il pollaio provinciale e l'apiario;

b) il laboratorio di chimica agraria con funzione di Stazione sperimentale;

c) il laboratorio di controllo per il commercio delle sementi;

d) l'osservatorio di economia agraria per l'Emilia;

e) l'osservatorio di fitopatologia per l'Emilia;

f) l'osservatorio regionale di arboricoltura ed orticoltura.

Nell'Istituto d'allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna gli studenti integrano con tirocinio pratico e sperimentale i loro studi fitotecnici ».

« Art. 3. — Sono oggetto d'insegnamento nell'Istituto le seguenti materie:

I. — Materie d'indole generale e propedeutica:

1. anatomia e fisiologia degli animali domestici;
2. botanica generale e speciale;
3. chimica generale e inorganica;
4. chimica organica;
5. economia politica e scienza delle finanze;
6. fisica;
7. matematica complementare e disegno;
8. meteorologia e climatologia;
9. mineralogia e geologia;
10. zoologia.

II. — Materie d'indole tecnica e applicativa:

1. agricoltura (trattato delle coltivazioni);
2. arboricoltura e orticoltura;
3. chimica agraria;
4. economia agraria;
5. entomologia;
6. estimo, contabilità e statistica agraria;
7. ezoognosia, zootecnia ed igiene del bestiame;
8. idraulica agraria e costruzioni rurali;
9. industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);
10. legislazione rurale;
11. meccanica agraria;
12. microbiologia agraria;
13. patologia vegetale;
14. tecnica colturale delle bonifiche e irrigazioni;
15. topografia;
16. zoocolture (bachicoltura, apicoltura, pollicoltura, piscicoltura, ecc.).

Tutte le materie suddette sono obbligatorie ».

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 4. — Il Consiglio accademico stabilisce la distribuzione delle materie di cui all'articolo precedente nei singoli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea e ne dà ogni anno comunicazione nel manifesto degli studi ».

Art. 5 (già art. 4). — È sostituito dal seguente:

« I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

agricoltura; arboricoltura e orticoltura; botanica; chimica inorganica; chimica agraria; economia agraria; estimo, contabilità e statistica agraria; entomologia; ezoognosia; zootecnia ed igiene del bestiame; idraulica agraria e costruzioni rurali; industrie agrarie; meccanica agraria; microbiologia agraria; mineralogia e geologia; patologia vegetale; tecnica culturale delle bonifiche e irrigazioni; topografia; zoocolture.

Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatori per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente ».

Art. 6 (già 5). — È sostituito dal seguente:

« Sono biennali gli insegnamenti di agricoltura, chimica agraria, idraulica agraria e costruzioni rurali, ezoognosia, zootecnia ed igiene del bestiame.

Sono annuali gli altri, eccetto quelli di meteorologia e climatologia, di legislazione rurale e di topografia, che sono semestrali.

L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni diversi ».

Art. 7 (già 8). — Nel primo comma è soppressa la parola « disegno ».

Dopo il suddetto articolo è inserito l'art. 8, il cui contenuto è quello del vecchio art. 10.

Art. 10 (già 11). — È sostituito dal seguente:

« L'Istituto può accordare il congedo agli studenti che non più tardi del 31 gennaio chiedano di trasferirsi in altri Istituti. E solamente entro il termine predetto può accettare studenti congedatisi da altri Istituti.

Per costoro il Consiglio stabilirà quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli dell'Istituto di Bologna e determinerà l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica ».

Art. 14 (già 15). — È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

1. Nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento scelto, d'accordo col professore della materia, in una delle discipline di indole professionale, che saranno indicate dal Consiglio accademico.

La dissertazione scritta, in triplice esemplare, coi titoli delle tre tesi orali scelte da ciascun candidato, deve essere

presentata alla segreteria dell'Istituto almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

2. Nello svolgimento di due tesi orali scelte dalla Commissione esaminatrice fra le tre preventivamente indicate dal candidato su argomenti diversi da quelli della tesi scritta, sempre però d'indole tecnica ed applicativa ».

Art. 15 (già 17). — Sono soppressi gli ultimi due periodi.

Art. 16 (già 19). — Nel primo comma le parole « deve versare all'economato dell'Istituto » sono sostituite con le parole « deve versare all'atto della iscrizione, alla cassa dell'Istituto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 110. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1932.
Costituzione del Comitato arbitrale per le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1924 col quale veniva costituito presso la Direzione generale dei monopoli di Stato il Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visti i decreti Ministeriali 15 febbraio 1925 e 21 giugno 1925 che provvedono rispettivamente alla nomina di un membro supplente presso il Comitato arbitrale nel caso di assenza o impedimento del rappresentante l'Amministrazione finanziaria o del rappresentante il Consorzio;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, col quale a partire dal 1° giugno 1932 viene rinnovata la convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Vedute le lettere n. 4916 del 12 aprile e n. 15231 del 2 novembre corrente anno con le quali il presidente del Consorzio industrie fiammiferi dichiara che avendo il Consiglio di amministrazione del Consorzio accettate le dimissioni prodotte per motivi di salute dall'amministratore delegato comm. Giulio Luigi Mascarello ed avendo nominato in sua vece il comm. Verardini rag. Vittorio, la funzione di rappresentante il Consorzio stesso veniva conferita a quest'ultimo ed in sua supplenza, nei casi d'impedimento, al consigliere d'amministrazione dott. Bravi cav. uff. Eugenio;

Determina:

Il Comitato arbitrale di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, è costituita come appresso:

Comm. Carruccio avv. Tito, presidente;

Cav. Petri Giov. Batt. Silla, rappresentante l'Amministrazione finanziaria;

Comm. Verardini rag. Vittorio, rappresentante il Consorzio industrie fiammiferi.

Membri supplenti:

Comm. Niccoli dott. Luigi, ispettore superiore dei Monopoli di Stato;

Cav. uff. Bravi dott. Eugenio, consigliere d'amministrazione del Consorzio,

i quali sostituiscono rispettivamente il rappresentante l'Amministrazione finanziaria o il rappresentante del Consorzio nei casi d'assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(172)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze sig. Berti Renzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 895, in data 8 febbraio 1928-VI, col quale il sig. Berti Renzo venne nominato rappresentante del sig. Milla Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Berti come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Milla è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Decreta:

Il sig. Berti Renzo è confermato rappresentante del signor Milla Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(154)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1932.
Approvazione del regolamento per il servizio di cassa dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 624, che approva il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, relativo al riordinamento amministrativo e finanziario dei Magazzini generali di Trieste;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento per il servizio di cassa dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Regolamento per il servizio di cassa dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il servizio di cassa comprende:

a) la custodia del denaro, dei titoli e dei valori dell'Azienda e di quelli che ad essa vengano affidati da terzi;

b) l'esecuzione di ogni atto relativo alle operazioni di cassa riguardo a detti beni, che siano determinate dagli organi amministrativi dell'Azienda;

c) la registrazione degli atti medesimi e la tenuta dei libri occorrenti per accertarne gli effetti rispetto alla consistenza dei beni stessi.

Art. 2.

Il servizio di cassa ha il suo ufficio centrale nel porto Vittorio Emanuele III ed un ufficio succursale nel porto Duca d'Aosta.

L'ufficio centrale ha due sezioni: alla prima sono attribuite tutte le operazioni di cassa, eccetto quelle riguardanti le operazioni di sbarco ed imbarco, che formano attribuzioni della seconda sezione.

L'ufficio succursale provvede alle riscossioni inerenti agli imbarchi e sbarchi ed eventualmente ad altre operazioni di cassa riguardanti il servizio generale.

Art. 3.

Nei locali destinati agli uffici di cassa, lo spazio accessibile al pubblico deve essere separato da quello che è riservato per i lavori di ufficio.

Anche nello spazio destinato al pubblico, l'accesso di persone estranee ai lavori d'ufficio, non può essere consentito prima che sia trascorso un quarto d'ora dall'inizio dell'orario di ufficio ed è vietato almeno un'ora prima del termine pomeridiano dell'orario stesso.

Nella parte dei locali, che è accessibile al pubblico, deve essere affissa una tabella nella quale vengono collocati, in modo che siano facilmente leggibili, tutti gli avvisi riguardanti il servizio di cassa, che possano interessare il pubblico.

Art. 4.

Il servizio di polizia nell'interno dei locali di cassa ed all'esterno di essa viene fatto dalla Milizia portuaria, in conformità di accordi fra la Direzione dell'Azienda, il Commissariato di P. S. ed il Comando della Milizia stessa.

Le chiavi dei locali di cassa, nelle ore fuori d'ufficio, sono custodite nel corpo di guardia della Milizia, ove deve essere installata una suoneria elettrica in diretta comunicazione con quei locali per le eventuali chiamate in caso di allarme.

Qualora nelle ore fuori d'ufficio debba eseguirsi in quei locali qualche riparazione, questa si fa in presenza di almeno un fattorino di cassa, e così pure durante la pulizia giornaliera dei locali stessi.

TITOLO II.

Personale e sue funzioni.

Art. 5.

Il personale dell'ufficio centrale di cassa è costituito di un cassiere, capo dell'ufficio e di tutto il servizio di cassa, di un vice cassiere e di quel numero di applicati e fattorini che sia necessario.

L'ufficio succursale di cassa del porto Duca d'Aosta è retto da un applicato dipendente dal capo del servizio di cassa.

La destinazione del personale agli uffici di cassa è fatta dalla Direzione di accordo col cassiere, il quale dirige tutto il servizio sotto la vigilanza e secondo gli ordini della Direzione, dalla quale direttamente dipende.

In caso di assenza o impedimento il cassiere viene sostituito dal vice cassiere.

Egli è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti.

Art. 6.

Presso l'ufficio centrale di cassa sono destinati due impiegati col titolo e le funzioni, rispettivamente, di controllore e di vice controllore ed eventualmente anche uno o più applicati, quali aiuti dei predetti, tutti dipendenti direttamente dalla Ragioneria. Un applicato, anch'esso dipendente in modo esclusivo dalla Ragioneria, è destinato presso l'ufficio succursale di cassa del porto Duca d'Aosta, con funzioni di controllo.

Il controllore, il vice controllore e gli applicati sopradetti dell'ufficio centrale, riconosciuta, ai sensi degli articoli 16 e 17, la validità dei titoli di riscossione e di pagamento che vengono presentati loro prima che abbiano luogo le rispettive operazioni di cassa, appongono il visto su tali titoli e li registrano nelle note giornaliere, di cui agli articoli 24 e 27. Essi inoltre verificano, alla fine della giornata, l'ammontare complessivo delle note, in confronto alle somme dei giornali di cassa di cui agli articoli 25 e 26, e l'esattezza della chiusura dei detti giornali. In dipendenza di tale verifica, il controllore, o in sua vece, il vice controllore, in caso di assenza o di impedimento del primo, firma giornalmente la chiusura dei giornali di cassa.

Il controllore o il vice controllore, riconosciuta la regolarità delle relative scritture, appone anche il suo visto sull'inventario dei titoli dell'Azienda e sul libro dei titoli di terzi, di cui agli articoli 24 e 25, dopo le registrazioni giornaliere fattevi, ed altresì su ogni distinta degli incassi e dei pagamenti fuori sede, di cui ai citati articoli, prima che esse vengano staccate.

Il controllore risponde al capo della Ragioneria anche dell'operato degli altri impiegati addetti, presso l'ufficio centrale, alle funzioni di cui sopra.

L'applicato con funzioni di controllo presso l'ufficio succursale del porto Duca d'Aosta provvede, nei riguardi della gestione di tale ufficio, similmente a quanto è prescritto al secondo ed al terzo comma.

Egli risponde del suo operato direttamente al capo della Ragioneria. In caso di temporanea assenza o impedimento, il predetto applicato viene sostituito con un altro impiegato della Ragioneria.

Art. 7.

Il cassiere, il vice cassiere e gli altri impiegati e fattorini degli uffici di cassa, che hanno maneggio di denaro, devono prestare cauzione, a termini dell'art. 23 del regolamento 3 gennaio 1926, n. 624, ed hanno diritto ad una indennità di responsabilità.

L'importo delle cauzioni è di lire diecimila per il cassiere, lire settemila per il vice cassiere, lire cinquemila per gli altri impiegati anzidetti e lire mille per i fattorini.

Le indennità spettano nella misura di lire duecento mensili al cassiere ed al vice cassiere, di lire cento agli altri medesimi impiegati e di lire quaranta ai fattorini, salvo la

riduzione del 12 per cento e le eventuali riduzioni ulteriori, ai sensi dell'art. 4 (ultimo comma) del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Titolo III.

Casse.

Art. 8.

L'ufficio centrale di cassa ha quattro casseforti, tre per la prima sezione, denominate, rispettivamente, principale, giornaliera, di riserva; e una per la seconda sezione, denominata giornaliera.

L'ufficio succursale del porto Duca d'Aosta ha una sola cassaforte.

Art. 9.

La cassaforte principale della prima sezione dell'ufficio centrale di cassa serve esclusivamente per la custodia del denaro contante, dei vaglia e degli assegni; alla cassaforte giornaliera della medesima sezione affluisce il denaro proveniente dagli incassi delle fatture di cui all'art. 16, lettera *d*), l'importo delle quali viene, alla fine della giornata, versato nella cassa principale; nella cassaforte di riserva vengono custoditi ogni altra specie di valori, e, inoltre, i conti per l'incasso non ancora riscossi, i giornali di cassa e i duplicati delle chiavi delle casseforti giornaliere.

Nella cassa principale non può essere conservata una somma superiore a L. 500.000, fra denaro contante e vaglia o assegni. Le eventuali eccedenze devono essere versate a uno o più degli istituti che hanno depositi di conto corrente con l'Azienda, a meno che il cassiere non venga di volta in volta autorizzato per iscritto dalla Direzione a conservare l'eccedenza, il che può aver luogo solamente quando sia necessario eseguire nella giornata successiva pagamenti di importo tale da richiedere una somma maggiore della predetta.

Art. 10.

Il denaro custodito nella cassa giornaliera della seconda sezione dell'ufficio centrale (imbarchi e sbarchi) deve essere integralmente versato nella cassa principale ogni giorno, alla fine delle operazioni.

Art. 11.

L'ufficio succursale di cassa del porto Duca d'Aosta non può conservare altri valori all'infuori di denaro contante, nel limite massimo di L. 20.000. L'eventuale eccedenza, come pure i vaglia o assegni che ricevesse, devono essere versati all'ufficio centrale di cassa (prima sezione).

Art. 12.

Tutte le casseforti hanno due serrature a congegni differenti.

Le chiavi delle due serrature delle casse principali e di riserva dell'ufficio centrale sono costantemente conservate, una dal cassiere e l'altra dal controllore; quelle della cassa dell'ufficio succursale, rispettivamente, dall'impiegato cui è affidato il servizio di cassa e da quello avente funzioni di controllo.

Le chiavi delle due casse giornaliere dell'ufficio centrale sono, nelle ore d'ufficio, custodite dagli impiegati preposti alle casse stesse, i quali devono, prima della chiusura degli uffici stessi, consegnarle al cassiere, che le deposita nella cassa principale.

I duplicati delle chiavi delle casse principali e di riserva dell'ufficio centrale e della cassa succursale, di pertinenza del cassiere capo e dell'impiegato preposto alla cassa succursale, sono depositati in una cassetta di sicurezza dell'Azienda presso una banca od altro istituto simile locale, chiuse in apposita busta, che deve essere sigillata dal cassiere in presenza del direttore generale o di chi per lui. Dell'operazione si redige verbale in doppio, uno per ciascuno dei predetti. La chiave della cassetta di sicurezza è conservata dal cassiere.

Da parte del controllore addetto all'ufficio centrale di cassa, si provvede allo stesso modo, in presenza del direttore generale o di chi per lui, nei riguardi dei duplicati delle chiavi di cassa di pertinenza del controllore medesimo e dell'impiegato avente funzioni di controllo presso l'ufficio succursale, depositando i predetti duplicati in altra simile cassetta di sicurezza, la cui chiave è conservata dal controllore.

Ove occorra adoperare i duplicati di chiavi di cui sopra, si procede nella stessa forma predetta all'apertura delle buste che li contengono.

Art. 13.

Il controllore addetto all'ufficio centrale di cassa risponde solidalmente col cassiere, dei fondi custoditi nelle casse di tale ufficio; e così pure il vice controllore, nei casi e per il tempo durante il quale, sostituendo il controllore assente, tenga in sua vece una delle chiavi della cassa principale.

Analoga responsabilità coll'impiegato preposto alla cassa dell'ufficio succursale, hanno l'impiegato addetto a tale ufficio con funzioni di controllo e chi eventualmente lo sostituisca in contingenza simile a quella prevista al comma precedente.

Art. 14.

La consistenza delle casse dell'Azienda deve essere verificata almeno una volta nel corso di ogni trimestre dalla Direzione col concorso dell'ufficio di Ragioneria.

Nello stesso modo possono aver luogo verificazioni straordinarie ogni qualvolta la Direzione o l'ufficio di Ragioneria lo credano opportuno.

Di ogni verificazione deve essere redatto processo verbale in triplice originale, di cui uno per la Direzione, uno per l'ufficio di Ragioneria ed il terzo per il cassiere.

Titolo IV.

Operazioni di cassa.

Art. 15.

Nulla può essere introdotto nelle casse dell'Azienda nè può esserne asportato senza che l'introito o l'esito sia giustificato da un atto degli organi amministrativi dell'Azienda, emesso in conformità ai regolamenti dell'Azienda stessa.

È fatta eccezione soltanto per i versamenti delle eccedenze di cassa, di cui all'art. 9 (secondo comma).

Art. 16.

Sono titoli di introito:

a) per ogni credito non contemplato alle lettere seguenti: le reversali firmate dal presidente o dal direttore gene-

rale o da un altro delegato del presidente in caso di assenza o impedimento del direttore e del capo ragioniere;

b) per i canoni relativi a concessioni di aree e fabbricati e per ogni altra somma dovuta da terzi periodicamente e in misura fissa, per contratto o per legge: l'ordine, firmato dal direttore generale e vistato dal capo ragioniere, valevole per tutta la durata del contratto o fino all'estinzione legale del credito; ordine del quale il cassiere prende nota in apposito scadenzario;

c) per le prestazioni contemplate dalla tariffa generale dell'Azienda salvo il disposto della seguente lettera *d)*: le fatture emesse dai competenti uffici e verificate dalla Ragioneria, ad eccezione di quelle per le operazioni di imbarco e sbarco, che vengono invece sottoposte alla verifica della Ragioneria subito dopo l'incasso;

d) per le piccole prestazioni e per le eventuali differenze in più su fatture già incassate, che danno luogo, nei casi consentiti dai regolamenti dell'Azienda, a liquidazioni e incassi diretti da parte di uffici diversi dell'Azienda stessa: le distinte o specifiche redatte da tali uffici e verificate dalla Ragioneria, salvo quelle presentate all'ufficio succursale di cassa, le quali vengono verificate dalla Ragioneria subito dopo l'incasso.

Art. 17.

Sono titoli di esito:

a) per ogni pagamento non contemplato alle lettere seguenti: i mandati di pagamento firmati dal presidente o dal direttore generale o da un altro delegato del presidente in caso di assenza o impedimento del direttore, e del capo ragioniere;

b) per i pagamenti periodicamente dovuti dall'Azienda in misura fissa, per contratto o per legge: gli ordini firmati dal direttore generale e vistati dal capo ragioniere, valevoli per tutta la durata del contratto e fino all'estinzione legale del debito o fino al termine indicato nell'ordine stesso: ordini dei quali il cassiere prende nota in apposito scadenzario;

c) per gli stipendi e le paghe degli impiegati e operai dell'Azienda: i ruoli nominativi compilati dal competente ufficio e verificati dalla Ragioneria, salvo le note nominative giornaliere per gli avventizi in servizio nel Porto Duca d'Aosta, le quali vengono verificate dalla Ragioneria subito dopo il pagamento.

Art. 18.

Salvo il disposto dell'art. 19, i pagamenti e le riscossioni vengono eseguiti negli uffici dell'Azienda, in contanti o mediante assegni bancari, e possono aver luogo anche mediante accreditamento presso o attraverso istituti coi quali l'Azienda abbia rapporti di conto corrente.

I documenti per i pagamenti e le riscossioni negli uffici dell'Azienda possono essere presentati dagli stessi interessati; i documenti, invece, che riguardano pagamenti o riscossioni fuori sede, devono essere trasmessi, dal competente ufficio, al cassiere, che ne dà ricevuta.

Gli assegni bancari, ricevuti a titolo di pagamento, devono, al più tardi entro il giorno seguente a quello in cui furono accettati, essere girati a favore di alcuno degli istituti coi quali l'Azienda ha rapporto di conto corrente.

Art. 19.

Possono eseguirsi pagamenti fuori degli uffici nei casi in cui non sia possibile provvedere diversamente.

Il pagamento, da parte di terzi, delle prestazioni di cui all'art. 16, lettera *c)*, deve essere fatto in contanti nelle casse degli uffici, prima che le prestazioni siano eseguite, eccezion fatta per quelle ditte che siano state ammesse al pagamento posticipato, con o senza cauzione.

È stabilito dalla Direzione, sentita la Ragioneria, quali siano le ditte ammesse a tale trattamento, e dalle quali possa accettarsi il pagamento anche mediante assegni od accreditamenti in conto corrente.

Un elenco di tali ditte deve essere affisso nella tabella di cui all'art. 3.

Art. 20.

Di qualsiasi introito deve darsi quietanza a chi esegue il versamento.

Per le riscossioni fatte in base a reversali dell'Azienda, la quietanza è data mediante separata ricevuta, che viene trascritta nel copia-lettere.

Per le riscossioni eseguite in base a fatture dell'Azienda, la quietanza è apposta in calce alle fatture stesse, e se il pagamento deve essere fatto fuori d'ufficio o mediante accreditamento, viene firmata anticipatamente.

Art. 21.

Di qualsiasi pagamento si deve esigere quietanza da colui che lo riceve.

Spetta al cassiere ed al vice cassiere l'accertarsi, sotto la personale responsabilità, che il pagamento sia fatto a chi è dovuto od a chi è autorizzato legalmente a dare quietanza per colui al quale il pagamento è dovuto.

Gli uffici di cassa tengono in evidenza un elenco, indicante il nome e le firme delle persone autorizzate a riscuotere per conto di ditte commerciali.

Le somme dovute in base ai ruoli nominativi di stipendi e paghe sono pagate per conto di tutte le persone indicate nel ruolo, alla persona designata dalla Direzione.

Qualora il pagamento agli aventi diritto, delle competenze personali anzidette, non avvenga, in tutto o in parte, nella medesima giornata in cui ebbe luogo il prelievo dell'ammontare complessivo di tali competenze, le somme non pagate ai titolari dei ruoli devono essere depositate nella cassa principale, in plico, sacco o altro recipiente, chiuso mediante suggello di ufficio, da parte della persona che ha eseguito il prelevamento, la quale appone all'esterno del plico o recipiente la dichiarazione del suo contenuto, datata e firmata. Il cassiere dà ricevuta del plico o recipiente predetto, indicando nel documento l'impronta del suggello e la dichiarazione anzidetta. Nella stessa forma si provvede ogni giorno successivo, nei casi in cui l'erogazione delle singole competenze personali si protragga per più giorni.

Gli assegni emessi dall'Azienda, come pure le girate degli assegni da essa ricevuti in pagamento, devono essere firmati dal presidente o da altro membro del Consiglio di amministrazione unitamente al direttore generale o da chi lo sostituisce o dal cassiere.

Art. 22.

Gli incassi e i pagamenti fuori sede sono fatti per mezzo di fattorini, nel modo stabilito dall'art. 26 (comma quarto).

Quando peraltro il complesso delle somme da esigere o da pagare superi, di volta in volta, le L. 50.000, si provvede per mezzo di un applicato, accompagnato da almeno un fat-

torino. Se l'importo supera le L. 300.000, il trasporto viene fatto mediante autovettura, scortata da militi armati.

Qualora le riscossioni o i pagamenti fuori sede, inscritti nel registro di cui all'art. 26 (ultimo comma), non vengano eseguiti per intero nella giornata dell'inscrizione, le somme non pagate devono essere riversate in cassa nella stessa giornata, e le distinte, sia di riscossione, sia di pagamento, di cui al citato art. 26, sono annullate per quanto si riferisce alle partite non riscosse o non pagate. La dichiarazione di annullamento viene firmata dal cassiere o dall'incaricato dell'operazione, e vistata dal controllore o da chi per lui.

Art. 23.

Il cassiere deve sollecitare per iscritto i terzi, debitori per prestazioni dell'Azienda, a versarne l'importo, quando le fatture da esigere giacciano in cassa da cinque giorni, ove si tratti di debitori residenti in città, o altrimenti da dieci giorni. Ove trascorra inutilmente un altro periodo di tempo di pari durata, deve darne notizia per iscritto alla Direzione.

TITOLO V.

Scritture.

Art. 24.

Le scritture di cassa comprendono i registri, le note giornaliere delle riscossioni e dei pagamenti, la situazione giornaliera e la situazione settimanale, di cui agli articoli seguenti.

Art. 25.

I registri di cassa dell'ufficio centrale sono:

a) il giornale generale di cassa, tenuto dalla prima sezione;

b) il giornale di cassa tenuto dalla seconda sezione, per gli incassi dipendenti dalle operazioni di imbarco e sbarco;

c) l'inventario dei titoli e valori di proprietà dell'Azienda (esclusi gli assegni, i vaglia e simili);

d) il libro dei titoli di proprietà di terzi;

e) il mastro dei depositi dell'Azienda presso i singoli istituti bancari e simili, sia in contanti che in titoli;

f) il mastro dei depositi di terzi presso l'Azienda, sia in contanti che in titoli;

g) il registro degli incassi e dei pagamenti fuori sede;

h) gli scadenzari di cui agli articoli 16 e 17, lettera *b*);

i) il copia lettere della corrispondenza coi terzi;

l) il protocollo della corrispondenza con gli altri uffici dell'Azienda.

L'ufficio succursale del porto Duca d'Aosta registra in un giornale di cassa le riscossioni e i pagamenti che eseguisce, e tiene un protocollo della sua corrispondenza con l'ufficio principale.

Tutti i registri di cassa sono a pagine numerate e firmate ciascuna dal capo della Ragioneria. Prima di essere posti in uso devono essere muniti della dichiarazione del numero complessivo delle pagine di cui sono costituiti, datata e firmata dal predetto funzionario.

Art. 26.

Il giornale generale di cassa tiene in evidenza il movimento di tutti i fondi riscossi o pagati dall'ufficio centrale, distinguendo i fondi depositati da terzi presso l'Azienda e quelli depositati invece dall'Azienda presso banche o altri istituti, in conformità all'unito modulo *A*.

Nel predetto giornale generale e nel giornale di cassa della seconda sezione, le operazioni sono progressivamente numerate dal principio alla fine dell'esercizio annuale, e inscritte in ordine rigorosamente cronologico, man mano che avvengono. Alla fine della giornata tutti i giornali di cassa vengono chiusi, facendo risultare la rispettiva rimanenza.

L'ordine cronologico deve essere osservato anche nelle registrazioni da farsi nell'inventario e nel libro, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

Nel registro degli incassi e dei pagamenti fuori sede sono redatte in doppio, a ricalco, le distinte dei conti da riscuotere o da pagare. Il fattorino o l'applicato incaricato dell'operazione appone ricevuta della distinta, che gli viene consegnata, sul duplicato di essa, che rimane nel registro.

Art. 27.

Le note giornaliere delle riscossioni e dei pagamenti, di cui agli articoli 6 (comma 2°) e 24, sono firmate, rispettivamente, dal controllore dell'ufficio principale e dall'impiegato che esercita il controllo presso l'ufficio succursale, e vengono da essi trasmesse direttamente alla Ragioneria il mattino seguente alla chiusura giornaliera delle operazioni. Le note devono portare in calce la dichiarazione che le loro risultanze concordano con quelle dei giornali di cassa.

Esse sono tante quanti sono i libri sussidiari nei quali la Ragioneria registra, prima che passino agli uffici di cassa, gli importi dei titoli di riscossione o di pagamento, e devono indicare il numero progressivo delle partite di ciascuna nota, quello del titolo di riscossione o pagamento, il nome dell'intestatario del titolo stesso e l'importo.

Art. 28.

Giornalmente, nelle ore antimeridiane, l'ufficio centrale di cassa trasmette alla Presidenza, alla Direzione e alla Ragioneria, la situazione (conforme all'unito modulo *B*) della consistenza, risultante alla chiusura delle operazioni del giorno precedente, dei fondi complessivamente esistenti presso le casse dell'Azienda o in deposito fuori sede, e la consistenza, a valore nominale, dei titoli di proprietà della Azienda stessa, ovunque si trovino.

Allo scopo, la consistenza di cassa dell'ufficio succursale del porto Duca d'Aosta, deve essere comunicata per iscritto all'ufficio centrale, col visto dell'impiegato addetto al controllo presso l'ufficio succursale.

Settimanalmente, l'ufficio centrale trasmette inoltre alla Presidenza, alla Direzione e alla Ragioneria, la situazione della consistenza, a valore nominale (conforme all'unito modello *C*), di tutti i titoli di proprietà, sia dell'Azienda che di terzi, depositati presso banche o istituti simili.

Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

MODULO *A*.

Giornale generale di cassa.

Numero progressivo (dell'operazione di cassa)	Data (dell'operazione di cassa)	Nome della parte	OGGETTO	Somme		Fondi depositati da terzi		Fondi presso le Banche	
				Incassi	Pagamenti	Incassi	Pagamenti	Prelevamenti	Versamenti

MODULO *B*.

Situazione giornaliera di cassa

alla chiusura del ....

Fondi in contanti nelle casse dell'Azienda	L.	
Fondi in contanti presso le Banche	»	
Fondi depositati da terzi (cauzione e simili)	»	
Fondo di cassa disponibile . . .	L.	

Titoli di proprietà dell'Azienda in sede e fuori sede.

		Importo a valore nominale	Luogo della custodia
Consolidato	L.		
Littorio	»		
Buoni Tesoro novennali	»		
Azioni Società Anonima Zona Industriale Porto Trieste	»		
....	»		
....	»		
	L.		

IL CASSIERE

Visto: IL CONTROLLORE

Parte posteriore del MODULO *B*.

Ripartizione dei fondi in contanti presso le Banche.

	Conto libero	Conto vincolato *A*	Conto vincolato *B*	Conto vincolato *C*		TOTALI
Banca d'Italia . . . . L.						
Banca Commerciale Italiana . . . . . . »						
Credito Italiano . . . . »						
Banco di Roma . . . . »						
Banco di Napoli . . . . »						
Banco di Sicilia . . . . »						
Banco d'America e d'Italia . . . . . . »						
Cassa di Risparmio Triestina . . . . . . »						
Banco Triestino di Credito e Risparmio . . . »						
C/c postale . . . . »						
.... »						
.... »						
TOTALI . . . L.						

IL CASSIERE

MODULO *C*.

Situazione settimanale dei titoli

dell'Azienda e dei terzi, depositati fuori sede, alla data del ....

SPECIE DEI TITOLI	IMPORTO A VALORE NOMINALE, PER CIASCUN ISTITUTO						
	Banca d'Italia	Banco di Roma	Banca Commerciale Italiana	Cassa di Risparmio Triestina			TOTALI
Consolidato . . . . L.							
Littorio . . . . »							
Buoni Tesoro novennali . . . . . . »							
Prestito delle Venezie a premio . . »							
Obbligazioni fondiarie Istria . . . . »							
Obbligazioni fondiarie delle Venezie (Verona) . . . . »							
Prestito « Città di Trieste » . . . . »							
Libretti di deposito . . . . »							
.... »							
.... »							
.... »							
.... »							
TOTALI . . . L.							

IL CASSIERE

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Caputo Gustavo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4682, in data 5 agosto 1927-V, col quale, fra l'altro, il sig. Caputo Gustavo venne nominato rappresentante del sig. Colonna Ferdinando, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Caputo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Colonna è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Caputo Gustavo è nominato rappresentante del signor Colonna Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(155)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Colonna Aldo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3659, in data 4 luglio 1927-V, col quale il sig. Colonna Aldo, è stato nominato rappresentante del sig. Colonna Ferdinando, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Colonna Aldo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Colonna Ferdinando è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Colonna Aldo è confermato rappresentante del signor Colonna Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(156)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Chiusano Augusto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3916, in data 31 luglio 1931-IX, col quale il sig. Chiusano Augusto venne nominato rappresentante del sig. Chiusano Mario, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino,

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Chiusano Augusto, come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Chiusano Mario è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta:

Il sig. Chiusano Augusto è confermato rappresentante del sig. Chiusano Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(157)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4086.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Glessig fu Antonio, nato a Gorizia il 7 dicembre 1873 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Glessig è ridotto in « Gessi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Skoda in Glessig fu Giovanni, nata il 16 febbraio 1890, moglie;
2. Rodolfo di Antonio, nato il 4 luglio 1917, figlio;
3. Anna di Antonio, nata il 25 luglio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7934)

N. 11419-2720.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Goriane fu Matteo, nato a Trieste il 14 giugno 1888 e residente a Trieste, via Udine n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Gorianc è ridotto in « Gorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Ursich in Gorianc di Giuseppe, nata il 21 aprile 1900, moglie;
2. Nives di Vittorio, nata il 17 maggio 1914, figlia;
3. Luciano di Vittorio, nato il 31 marzo 1916, figlio;
4. Erminia di Vittorio, nata il 23 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7935)

N. 11919-2628.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Veronica Gregoric di Francesco ved. Baric, nata a Bac il 26 maggio 1889 e residente a Trieste, Rozzol Callaia n. 388, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gregori » e « Bari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Veronica Gregoric ved. Baric sono ridotti in « Gregori » e « Bari ».

Il cognome « Bari » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romildo fu Antonio, nato l'11 luglio 1887, figlio;
2. Stanislao fu Antonio, nato il 7 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7936)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 20 gennaio 1933, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione per l'esercizio delle linee costituenti il Gruppo H (Adriatico), pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1933-XI.

(228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Manfredonia, con sede in Manfredonia, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(214)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 18.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.5325
Inghilterra (Sterlina)	65.77
Francia (Franco)	76.35
Svizzera (Franco)	378.20
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.33
Egitto (Lira egiziana)	—

Germania (Reichsmark)	4.667
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.882
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.59
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.175
Id. 3,50 % (1902)	77.875
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.85
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id. id. Id. 1940	102.85
Id. id. Id. 1941	102.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.20

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a dieci posti di tenente nel Corpo delle armi navali, pubblicato a pagina 259 della *Gazzetta Ufficiale* in data 20 gennaio 1933-XI, n. 16, all'art. 7 — terz'ultima riga — ove è detto «... non oltre il 90° giorno... » deve invece leggersi «... non oltre il 60° giorno... » come qui si rettifica.

(220)

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 60 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione dell'interno (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 60 vice segretari in prova (gruppo A) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30, alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite, dalle disposizioni vigenti, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale, o copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) della laurea rilasciata dall'Istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. per il 1933-XI, o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, iscrizione per l'anno suddetto ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni dalla legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
6° diritto commerciale;

7° nozioni di diritto corporativo;
8° nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato;
9° *a*) legge elettorale politica;
b) legislazione sulla stampa;
c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue, sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;
e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
f) legge sul contenzioso amministrativo;
g) legge sui conflitti di attribuzione;
h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento della Amministrazione provinciale;
l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
m) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
o) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;
p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
r) nozioni di statistica;
s) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
t) leggi sui lavori pubblici;
u) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
10° una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Ministro*: ARPINATI.

(231)

Concorso a 20 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno (gruppo B).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;
Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 20 vice ragionieri in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 % a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:
1° domanda in carta da bollo da L. 5;
2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
8° diploma originale o copia autentica di diploma di ragioniere;
9° certificato comprovante l'iscrizione per il 1933 al P. N. F., e per le donne ai Fasci femminili, o pel candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, di iscrizione per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;
10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti sopraindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o titolo equipollente a termini delle vigenti disposizioni).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:
1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
3° ragioneria e aritmetica applicata;
4° diritto civile: libro 1° del codice - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni - Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Delle prove, della prescrizione;
5° diritto commerciale - Dei commercianti - Delle società commerciali - Dei libri di commercio - Della cambiale e degli altri titoli di credito - Del fallimento;
6° nozioni di diritto corporativo;
7° nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8° *a*) legge elettorale politica;
b) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici; sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
c) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

d) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale;
e) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
f) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
g) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;
h) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
i) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie, dei Comuni.
l) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
m) nozioni di statistica;
9° una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.
L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1°, 2°, 3°.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(232)

Concorso a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno (gruppo C).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 40 alunni d'ordine in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:
1° domanda in carta da bollo da L. 5;
2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;
3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;
7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale o di licenza dell'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare o di licenza da scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico od a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;
9° certificato comprovante l'iscrizione per il 1933 al P.N.F, e, per le donne, ai Fasci femminili, e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, di iscrizione per l'anno suddetto ai Fasci giovanili di combattimento;
10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.
I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e debitamente legalizzati.
Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.
Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà esser espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.
Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.
Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.
I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:
1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;
2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;
b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai nn. 1 e 2 lettere *a*) e *b*) del programma stesso.
I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.
Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(233)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.